



Federazione  
Motociclistica  
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 3/25

Dec. n. 3/25

Il giorno 30 giugno 2025 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto da:

Avv. Paolo De Matteis - Presidente

Avv. Aurelia Panetta - Componente

Avv. Cecilia Prota - Componente

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

sul deferimento di :

**GIOIA Flavio**, nato *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "MILANI" con tessera n. 25036729 e licenza fuoristrada n° G06912,

**incolpato di:**

<<violazione degli artt.1 ed 8 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, in data 15 aprile alle ore 10.00 circa, telefonava alla segreteria del Co.re. Lazio ed esternava alla Segretaria un'offesa diretta nei confronti del presidente del predetto

Co.re. definendolo "omissis". Inoltre, il medesimo, sempre nel pomeriggio del 15 aprile 2025 contattava tramite whatsapp il coordinatore regionale Enduro, ed anche in questo caso, ma stavolta per iscritto, si riferiva al presidente del Co.re. Lazio con l'appellativo di "omissis". In particolare, la frase era dal GIOIA così formulata: *"Perdonami, solo per capire se hai avuto modo di parlare con il "omissis" "Se non l'hai fatto lascia stare, preferisco sputtarlo di brutto che due punti di campionato. Intanto ho divulgato al mondo la risposta della sua segretaria".>>*.

### **Svolgimento del processo**

Con provvedimento del 28 maggio 2025, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di GIOIA Flavio al competente Organo di Giustizia di primo grado per l'illecito in epigrafe indicato.

In data 4 giugno 2025 veniva emesso il decreto ex art. 87 R.d.G., regolarmente notificato al deferito a mezzo posta elettronica, con il quale era disposta la citazione per l'udienza del 30 giugno 2025.

All'udienza del 30 giugno 2025, erano presenti il sig. Gioia che rinunciava alla difesa tecnica, il Procuratore federale Avv. Lucia Ambrosino ed il Procuratore Aggiunto Avv. Chiara Cecinelli.

Preliminarmente il Tribunale sottoponeva al deferito un documento pervenuto alla F.M.I. in data 26 giugno da parte del Presidente del Co.re. Lazio, contenente alcuni chiarimenti in ordine ai fatti di cui all'esposto.

Il deferito, presa visione di detto documento, rinunciava al *termine a difesa* e si prestava a rendere dichiarazioni, all'esito delle quali chiedeva di essere mandato assolto e, in subordine, chiedeva applicarsi la sanzione nel minimo edittale.

Il Procuratore Federale formulava le proprie richieste riportandosi al capo di incolpazione, chiedendo irrogarsi la sanzione inibitoria del ritiro della tessera e della licenza per mesi due.

Il Tribunale si pronunciava a seguito di camera di consiglio come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione.

## Motivazione

La responsabilità dell'illecito ascritto al Gioia deve ritenersi provata sulla scorta delle evidenze documentali acquisite e delle dichiarazioni confessorie rese in udienza.

Il procedimento trae le mosse da una segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 16 aprile 2025 da parte del Presidente del Co.re Lazio, che si doleva del fatto che il Gioia avesse utilizzato nei suoi riguardi ed in più occasioni espressioni offensive. In particolare, l'esponente rappresentava che il giorno 15 aprile 2025 Flavio Gioia con mail indirizzata alla casella lazio@federmoto.it formulava richiesta di verifica circa il mancato inserimento del suo nominativo nella classifica di Campionato Enduro Lazio in corso.

La richiesta di verifica era prontamente riscontrata via mail dalla Segretaria del Co.re., che giustificava detta esclusione per il fatto che il Gioia non avesse provveduto a pagare la quota di iscrizione al campionato, come prevede il vigente regolamento regionale (art. IV- Iscrizioni).

Con successiva mail il Gioia contestava al Comitato che l'anno precedente, pur non avendo versato la quota di iscrizione 2024, aveva comunque partecipato al campionato, era stato inserito nella classifica finale ed era stato anche premiato.

Seguiva un colloquio telefonico tra il Gioia e la Segretaria del Co.re. Lazio, nel corso del quale il deferito apostrofava l'esponente con una espressione offensiva, ritenendo che lo stesso fosse a conoscenza di quanto accaduto.

Nella medesima giornata, il Gioia inviava una seconda mail alla segreteria del Co.re. Lazio, lamentando un atteggiamento di disinteresse nei suoi confronti per le mancate risposte alle diverse telefonate inoltrate la stessa mattina al Comitato, indifferenza, che a suo avviso, era riconducibile sempre ad una decisione ostile del suo Presidente.

Il pomeriggio del 15 aprile il Gioia contattava via Whatsapp il Coordinatore Regionale Enduro, al quale esternava il suo rammarico per la risposta ricevuta dalla Segretaria del Co.re, apostrofando nuovamente il Presidente del Comitato con l'appellativo offensivo usato in precedenza.

Ricevuta la notizia di violazione disciplinare la Procura avviava le indagini, acquisendo la documentazione allegata all'esposto (in particolare, la corrispondenza elettronica scambiata tra Gioia e la segreteria del Co.re. Lazio ed il messaggio di Whatsapp ricevuto dal Coordinatore Regionale), determinandosi così a procedere nei confronti del tesserato per i fatti sopra descritti.

Eseguita la notifica della informazione ex art. 102.4 R.d.G., il Gioia formulava richiesta di audizione ed articolava per mail le proprie difese, contestando la ricostruzione fattuale riportata in atti.

Disposta l'audizione per il giorno 16 maggio 2025, Gioia negava gli addebiti, rappresentando di essersi limitato a manifestare il proprio risentimento per aver ricevuto dalla Segretaria del Comitato un riscontro insoddisfacente e a suo avviso *poco professionale*.

Riteneva, inoltre, che la erronea procedura adottata l'anno precedente dal Comitato fosse ingiusta nei confronti dei piloti in regola con il pagamento della quota di iscrizione e, pertanto, manifestava l'intenzione di restituire il premio ricevuto nel 2024.

Da ultimo, significava che l'espressione offensiva inviata tramite Whatsapp al Coordinatore Regionale, era riferita in realtà ad altro soggetto, diverso dal Presidente del Comitato, e precisamente ad un pilota con il quale aveva gareggiato in precedenza: per cui, concludeva che il riferimento alla persona del Presidente del Co.re., era da ritenersi una interpretazione personale e fuorviante fornita dal suo interlocutore di messaggistica.

All'esito della audizione, Gioia veniva dunque deferito al Tribunale Federale F.M.I., che fissava udienza di discussione per gli addebiti indicati nel capo d'incolpazione. A conferma dei fatti contestati pervenivano tramite mail i chiarimenti da parte della Segretaria e del Presidente del Co.re. Lazio.

In sede di udienza, il deferito ammetteva l'addebito, manifestando il proprio rammarico per le espressioni offensive proferite in due diverse occasioni all'indirizzo dell'esponente, ribadendo tuttavia che la propria condotta era scaturita da uno stato di profonda prostrazione per quella che, a suo dire, era stata una ingiustizia

subita. Resosi conto di aver usato un termine inappropriato, si era prontamente scusato con la persona offesa.

Alla luce di quanto sopra, ritiene il Tribunale che le espressioni proferite dal Gioia all'indirizzo del Presidente del Co.re. Lazio, debbano correttamente qualificarsi come violazione dei doveri ed obblighi generali di cui all'art.1 R.d.G., avendo il tesserato arrecato una offesa alla dignità ed al decoro di un organo federale, quale condotta tipizzata al successivo art. 8 R.d.G.

L'art. 1, infatti, detta i doveri e gli obblighi generali degli affiliati e tesserati, che sono tenuti all'osservanza dei principi di giustizia sportiva emanati dai regolamenti: in particolare, il comma 1.2 indica chiaramente che "Gli affiliati ed i tesserati, comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo..."; ed ancora il comma 1.3 recita: "L'affiliato o il tesserato che violino le norme federali contravvenendo ai suddetti obblighi e divieti o che, comunque, con parole scritte od azioni ledono la dignità il decoro e il prestigio della Federazione e dei suoi organi incorrono nei provvedimenti previsti dal presente regolamento." La violazione della condotta doverosa, *tipizzata* nel successivo art. 8 del regolamento, prevede la sanzione della inibitoria.

Tenuto conto della resipiscenza del deferito rispetto alle condotte ascritte e delle scuse formulate tempestivamente alla persona offesa, si ritiene il Gioia meritevole della concessione delle circostanze attenuanti ex art. 45 R.d.G., al fine di meglio gradare la sanzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 8, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara: **GIOIA Flavio**, nato *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "MILANI" con tessera n. 25036729 e licenza fuoristrada n° G06912,

**responsabile dell'illecito contestato e, ritenuto il fatto configurabile come violazione degli artt.1 ed 8 del Regolamento di Giustizia, per l'effetto gli applica - ex art. 29**

**R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per giorni 45 (quarantacinque). Fine sanzione 14 agosto 2025.**

Depositata il 3 Luglio 2025

Il Giudice estensore

Avv. Aurelia Panetta



Avv. Paolo De Matteis.  
PRESIDENTE T.F.



Si comunichi a cura della Segreteria a:

Gioia Flavio;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Licenze;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Fuoristrada;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Co.re. Lazio;

Ufficio Comunicazione FMI.

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.514  
[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it) - [giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)  
[www.federmoto.it](http://www.federmoto.it)